Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 settembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 215-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 luglio 1985.

Concessione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli in applicazione del regolamento CEE n. 1310/85 del Consiglio del 23 maggio 1985.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce a partire dalla campagna 1975-76 il regime di premio alla nascita dei vitelli, a favore dei produttori di bovini, prorogato da ultimo per la campagna 1984-85 dal regolamento CEE n. 1064/84;

Visto il regolamento CEE n. 1310/85 del Consiglio del 23 maggio 1985, relativo alla concessione, per la campagna 1985-86, di un premio, e di un premio nazionale complementare per la nascita dei vitelli;

Visto il regolamento CEE n. 1638/85 della commissione del 17 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione durante la campagna 1985-86 dei premi alla nascita dei vitelli;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativa a: « Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato », ed in particolare l'art. 18 che autorizza la spesa per il pagamento del premio complementare nazionale »;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1985 che, in applicazione della normativa succitata, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio, e del premio complementare alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1985-86;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento CEE n. 805/68 del 27 giugno 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte della A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani dei suddetti premi alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1985-86, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali della agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1985;

Considerata la necessità di procedere in via d'urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio e del premio nazionale complementare alla nascita dei vitelli di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento CEE n. 1310/85 del 23 maggio 1985, per la campagna di commercializzazione 1985-86, che ha inizio il 27 maggio 1985 e termina il 6 aprile 1986, salvo proroga, successivamente alla conclusione della precedente campagna di cui al regolamento CEE n. 1064/84 del 16 maggio 1984, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio comunitario e il premio complementare nazionale sono corrisposti al detentore di ogni vitello nato vivo dal 27 maggio 1985 ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita, sulla base di un'unica domanda di premi da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice agli I.P.A. o altri uffici o enti, competenti per territorio, cui siano stati affidati nell'ambito dell'organizzazione regionale, i compiti di istruttoria e liquidazione dei premi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento CEE n. 1310/85.

La concessione dei premi è subordinata alla identificazione del vitello, mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale già esistente, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età, da parte dei competenti uffici.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premi redatta sugli appositi moduli, deve essere presentata entro novanta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 27 maggio 1985 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente D.P.A., il termine di novanta giorni decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premi devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premi, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo totale dei premi è di 32 ECU di cui 9 ECU a carico del FEOGA, e 23 ECU a carico dei fondi nazionali, calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento da parte del vitello, del sesto mese di età.

I premi sono corrisposti in unica soluzione.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premi, i premi stessi saranno corrisposti al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione dei premi è affidato, nelle singole province agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 24 luglio 1985 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione ai premi e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento dei premi agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974 n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione dei premi, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione dei premi alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

I premi non sono corrisposti se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire dei premi anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(4937)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre settembre-dicembre 1985, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per lo ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre settembre-dicembre 1985 è pari al 16,25% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da applicare per il quadrimestare settembre-dicembre 1985 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 16,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4896)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1985, n. **465.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli ordinari per un valore di L. 220.728.000, disposto dal sig. Airoldi Benigno con testamento olografo 1° febbraio 1980, pubblicato in data 2 giugno 1983, n. 10094 di repertorio e n. 1462 di raccolta, a rogito dott. Mario Lainati, notaio in Gallarate (Varese), registrato a Gallarate il 4 agosto 1983 al n. 2486.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 156

DECRETO 17 giugno 1985, n. **466.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Sardegna n. 8/1, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8378, foglio 45, mappale 277 sub 30, del valore attribuito con perizia di parte di L. 9.000.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 34.000.000, e in beni mobili come da inventario per L. 16.459.754, totale lire 50.451.754 — passività L. 1.165.000, restano lire 49.294.754, disposta dalla sig.ra Martinetti Maria a favore della fondazione « Don Gnocchi », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale 20 novembre 1981 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 10 luglio 1978, pubblicato in data 16 gennaio 1981, n. 4435 di repertorio e n. 733 di raccolta, a rogito dott. Brambilla Ulderico, notaio in Milano, registrato a Milano il 29 gennaio 1981 al n. 2236.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 158

DECRETO 17 giugno 1985, n. **467.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di metà dei titoli Fundus depositati presso la S.A.I., valore complessivo L. 25.252.900 — quota ½ = L. 12.626.450, disposto dal sig. Fissore Antonio a favore dell'istituto « Don Gnocchi (mutilatini) », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale 24 novembre 1979 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 6 novembre 1978, pubblicato in data 11 dicembre 1978, n. 67641 di repertorio e numero 41556 di raccolta, a rogito dott. Alberto Occelli, coadiutore temporaneo del dott. Giovanni Battista Picco, notaio in Torino, registrato a Torino il 15 dicembre 1978 al n. 51765.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 157

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'UNICEF ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1985, registro n. 13 Esteri, foglio n. 372, l'UNICEF è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signorina Giovanna Baronti, con testamento olografo pubblicato dal notaio Vilma Cerulli di Firenze il 22 ottobre 1981, rep. n. 858/77 e registrato in Firenze il 27 ottobre 1981 col n. 11729.

(4915)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1986 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 16 luglio 1985, n. 618962, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1985 con le seguenti risultanze:

entrate previste	L. 6.497.500.000
uscite previste	» 6.497.500.000

(4900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Salerno, impegnati nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F, per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni della provincia di Napoli-Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cersola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria e Boscoreale, impegnati nella realizzazione dei lavori

relativi alla costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario del Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale (Caserta), impegnati nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento:

a) PS3/1947, primo assieme rete, canali e collettori nell'area casertana;

b) PS3/147 B, impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana, completamento primo lotto funzionale;

c) PS3/147 C, impianto di depurazione e collettori nell'area casertana, completamento impianto di depurazione,

resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Capua, San Tammaro, Villa di Briano, S. Marcellino, Trentola e Parete (Caserta), impegnati nella realizzazione delle opere di costruzione irrigua nel comprensorio in sinistra dei Regi Lagni primo lotto funzionale, derivazione ed adduzione alla zona bassa, progetto PS23/484/a, resisi disponibili dal 27 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile resisi disponibili dal 2 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli ed impegnati nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo, nonché per il trasferimento dell'intera portata di Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 21 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli, stabilimenti di Napoli e Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jmar di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 25 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Framan Drive, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 3 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.S.Met., presso Fiat, in Pianodardine (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1984 al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Pi. sud, con sede legale e stabilimento in Baiano (Avellino), fallita il 3 dicembre 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.M., miniere di zolfo, con sede legale ed uffici in Napoli e stabilimento in Altavilla Irpinia (Avellino), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Precompressi Fadelma, in Telese (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondificio Cima, in Casandrino (Napoli), fallita in data 13 febbraio 1985, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1985 all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta industria, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie campane, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.Na.L.L.A. di Sant'Antimo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Saladino e Figli di Arzano (Napoli), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfarano Raffaele, con sede legale e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viplastik, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale e stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Sarcano, con sede in Portici e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAG italiana, con sede in Napoli e limitatamente alla sola unità produttiva di Caivano (Napoli), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIE, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria, stabilimento di Napoli, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, fallita il 10-11 maggio 1983, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca di Carmine D'Enrico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, con sede legale in Salerno e stabilimenti in Nocera Inferiore ed Angri (Salerno) ed uffici in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La.S.A. - Lavorazione sedie ed affini, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & Romano, molino e pastificio, in Telese (Benevento), è prolungata al 7 luglio 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martiny Ettore, con sede in Torino e filiale in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane Marzotto, con sede sociale in Valdagno (Vicenza), ed uffici di Salerno, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche, con stabilimento in Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.P., con sede in Napoli e unità produttive presso l'Alfa Romeo auto S.p.a. di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.G.R.A.F. - Società azienda grafica ed affini, con stabilimento in Napoli. è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, fallita il 27 aprile 1983, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, in Torre del Greco (Napoli), fallita il 6 marzo 1985, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FMI Mecfond aziende meccaniche riunite, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, con stabilimento in Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud, ora S.r.l. Sael gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Salerno ed impegnati nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F, per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendetni dalla S.r.l. Selleria tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli, stabilimenti di Napoli e Salerno, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martiny Ettore, con sede in Torino e filiale di Napoli, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli, stabilimenti di Napoli e Salerno, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martiny Ettore, con sede in Torino e filiale di Napoli, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli, stabilimenti di Napoli e Salerno, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede in Napoli, stabilimenti di Napoli e Salerno, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4790)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7310/R del 7 agosto 1985, sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, limitatamente alle preparazioni e confezioni di seguito indicate:

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data di registrazione	Numero di codice	DITTA E SEDE
1	*Dolpyc*			
	tubo × g 40 di pomata in gel	17- 2-1953 27-12-1973 10-12-1980	007469012	Biochimici P.S.N. S.r.l., cod. fisc. 00283480374, sede e domicilio fiscale in Quarto Inferiore (Bologna)
2	*Ribelfan*			
	6 supposte bambini	13- 7-1960	017096025	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24
	5 microsupposte . .	20-11-1971	017096037	
	6 microsupposte	20-11-1971	017096049	
	10 microsupposte	28- 2-1974	017096052	
	12 microsupposte	20- 2-1974	017096064	
3	*Pericel*			
	20 compresse da mg 100	22- 5-1969 30- 9-1969	021287026	Lirca S.p.a., cod. fisc. 00738450154, sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2
4	*Aperdan*			
	soluzione per irrigazioni vaginali flac. g 100	7- 8-1962 26- 5-1972 16- 2-1980	018565022	Tiber S.r.l., cod. fisc. 00406340588, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina, 707

(4664)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1985, concernente «Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna 1984-85». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 208 del 4 settembre 1985).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pagina 6275 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'ottavo comma delle premesse: la data «*30 settembre 1985*», leggasi: «*31 luglio 1985*»;

al nono comma delle premesse: la data «*31 luglio 1985*», leggasi: «*30 settembre 1985*»;

nel dispositivo: la data «*31 luglio 1985*», leggasi: «*30 settembre 1985*».

(4946)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1985, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1985 rispetto ad agosto 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1985 rispetto ad agosto 1983 risulta pari a più 19,9 (diciannovevirgolanove).

(4959)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1985, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1986:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.758 titoli di L. 50.000
» 2.617 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.396.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 235 titoli di L. 50.000
» 823 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 423.250.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 1.098 titoli di L. 50.000
» 851 titoli di » 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 970.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 384 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 401.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 201 titoli di L. 50.000
» 172 titoli di » 500.000
» 239 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 335.050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 500.000
» 120 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 235.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 117.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.500.000.

2) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.438 titoli di L. 50.000
» 2.745 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.494.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 208 titoli di L. 50.000
» 234 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 127.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 50.000
» 99 titoli di » 500.000
» 246 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 304.450.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 710 titoli di L. 50.000
» 388 titoli di » 500.000
» 454 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 683.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 352 titoli di L. 50.000
» 163 titoli di » 500.000
» 109 titoli di » 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 343.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
» 108 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 602.950.000.

3) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 204 titoli di » 250.000
» 391 titoli di » 500.000
» 1.044 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.305.000.000.

4) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 811 titoli di L. 12.500
» 5.212 titoli di » 50.000
» 4.084 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.312.737.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 629 titoli di L. 12.500
» 4.853 titoli di » 50.000
» 4.150 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.325.512.500;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 93 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
» 44 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 275.150.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 160 titoli di L. 50.000
» 208 titoli di » 500.000
» 399 titoli di » 1.000.000
» 142 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.221.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.389 titoli di L. 50.000
» 1.074 titoli di » 500.000
» 1.038 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.654.450.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 698 titoli di L. 50.000
» 204 titoli di » 500.000
» 223 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 364.900.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.252 titoli di L. 50.000
» 796 titoli di » 500.000
» 631 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.111.600.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 188 titoli di L. 50.000
» 197 titoli di » 500.000
» 119 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 226.900.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 477 titoli di L. 50.000
» 421 titoli di » 500.000
» 278 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 512.350.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 347 titoli di L. 50.000
» 335 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 531.850.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 474 titoli di L. 50.000
» 670 titoli di » 500.000
» 504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 862.700.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 503 titoli di L. 50.000
» 443 titoli di » 500.000
» 257 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 503.650.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 309 titoli di L. 50.000
» 352 titoli di » 500.000
» 460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 651.450.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 449 titoli di L. 50.000
» 603 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 789.500.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 50.000
» 158 titoli di » 500.000
» 104 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 186.250.000.

5) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 16 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rim di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo nominale di L. 2.160.000.000.

6) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 82.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 50.000
» 41 titoli di » 500.000
» 294 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 316.900.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 281 titoli di L. 50.000
» 194 titoli di » 500.000
» 183 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 294.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 416 titoli di L. 50.000
» 831 titoli di » 500.000
» 782 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.218.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 234 titoli di L. 50.000
» 181 titoli di » 500.000
» 298 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 400.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 276 titoli di L. 100.000
» 223 titoli di » 500.000
» 284 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 423.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 313 titoli di L. 100.000
» 601 titoli di » 500.000
» 975 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.306.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 100.000
» 351 titoli di » 500.000
» 735 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 927.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 245 titoli di L. 100.000
» 539 titoli di » 500.000
» 1.488 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.782.000.000.

8) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 99 titoli di L. 100.000
» 184 titoli di » 500.000
» 1.917 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.018.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 84 titoli di L. 100.000
» 266 titoli di » 500.000
» 3.286 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.427.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 144 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.500.000.

9) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 33.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 69 titoli di » 500.000
» 1.116 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.152.300.000.

10) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 523 titoli di » 1.000.000
» 91 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 982.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 2.356 titoli di » 1.000.000
» 341 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.068.900.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 1.243 titoli di » 1.000.000
» 235 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.419.500.000.

11) 10 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 100.000
» 67 titoli di » 500.000
» 771 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 806.800.000.

12) 12 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 226 titoli di L. 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 371.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 484 titoli di L. 1.000.000
» 114 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 1.054.000.000.

13) 13,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 295.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 414 titoli di L. 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 107 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.309.000.000.

14) 16,50 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 980 titoli di L. 1.000.000
» 1.820 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.080.000.000;

Emissione seconda 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 1.105 titoli di L. 1.000.000
» 1.955 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.880.000.000.

15) 16,50 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 1.000.000
» 97 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 525.000.000.

16) 16,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 198 titoli di L. 1.000.000
» 129 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 843.000.000.

17) 17 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 315 titoli di L. 1.000.000
» 560 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.115.000.000.

18) 17 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 315 titoli di L. 1.000.000
» 525 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.940.000.000.

19) 17 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 1.000.000
» 201 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.184.000.000;

Emissione 1983 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli da L. 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 99.000.000.

20) 17,50 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 880 titoli di L. 1.000.000
» 1.600 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.880.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 630 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.535.000.000.

21) 17,50 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 825.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 1.000.000
» 390 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.145.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 1.000.000
» 360 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.980.000.000.

22) 17,50 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 1.000.000
» 171 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.079.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 107 titoli di L. 1.000.000
» 88 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 547.000.000;

Emissione 1983 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000.

23) 18 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 420 titoli di L. 1.000.000
» 735 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.095.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 528 titoli di L. 1.000.000
» 960 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.328.000.000.

24) 18 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 176 titoli di L. 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 536.000.000.

Totale generale L. 109.197.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4882)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa e per i servizi di ragioneria.

Le prove di esame dei concorsi citati in epigrafe di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984 si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

17 e 18 ottobre 1985, ore 8, prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello » sito in Roma, via Fonteiana n. 111;

28 e 29 ottobre 1985, ore 8, prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione presso il liceo scientifico statale « J.F. Kennedy » sito in Roma, via Nicola Fabrizi, 7 (angolo via Dandolo).

Le prove di esame del concorso citato in epigrafe, di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

21 e 22 ottobre 1985, ore 8, prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione presso la scuola media « A. Manzoni » sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7.

(4918)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso sopra indicato, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1984, registro n. 76, foglio n. 45 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, avranno luogo in Roma, nei giorni 11 e 12 ottobre 1985, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(4919)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 ottobre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 18 ottobre 1985, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 ottobre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 9 ottobre 1985, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 ottobre 1985, ore 10,30;
seconda prova scritta: 10 ottobre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 novembre 1985, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 novembre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso la Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 ottobre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 9 ottobre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 settembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 1° ottobre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 ottobre 1985, ore 11;
seconda prova scritta: 17 ottobre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 ottobre 1985, ore 10,30;
seconda prova scritta: 22 ottobre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° ottobre 1985, ore 11,30;
seconda prova scritta: 2 ottobre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1985, ore 10,30;
seconda prova scritta: 4 ottobre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° ottobre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 2 ottobre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 settembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 30 settembre 1985, ore 10.

(4909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985, modificato parzialmente con successivo decreto dell'8 luglio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso:

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1) De Petris Desiderio	punti	144,066	su 174
2) Contini Graziano	»	133,465	»
3) Zarcone Vincenzo	»	130,023	»
4) Faillace Peppino	»	119,409	»
5) Ciraulo Giorgio	»	116,557	»
6) Patriarca Mario	»	116,020	»
7) Panebianco Antonio	»	115,749	»
8) Faedda Antonio	»	114,981	»
9) Rizzo Antonio	»	114,489	»
10) Cavallucci Romolo	»	113,914	»
11) Liotti Francesco	»	113,490	»
12) Matassa Lidio	»	113,381	»
13) Tangredi Giuseppe	»	112,450	»
14) Lo Savio Giovanni	»	111,623	»
15) Longo Libero	»	111,241	»
16) Brocato Salvatore	»	111,105	»
17) Esposito Elia	»	110,187	»
18) Franco Nicolò	»	109,958	»
19) Guerra Francesco	»	109,676	»
20) Monea Luigi	»	109,617	»
21) Bascetta Michelangelo	»	109,393	»
22) Mancini Lucio	»	109,389	»
23) Mastrobuoni Aldo	»	108,698	»
24) Rotondi Albino	»	108,560	»
25) Sarno Mario	»	108,282	»
26) Napoli Ettore	»	108,165	»
27) Belloli Mario	»	105,644	»
28) Patti Mario	»	104,982	»
29) Bigoni Riccardo	»	101,811	»
30) Maggio Francesco	»	99,764	»
31) Dell'Utri Salvatore	»	99,668	»
32) Parla Angelo	»	94,368	»
33) Cogoni Antonio	punti	94,264	su 174
34) Rumeo Calogero	»	92,095	»
35) Sulas Gianni	»	90,593	»
36) Scarelli Marcello	»	88,572	»
37) Morlacco Vincenzo	»	85,601	»
38) Piunti Romano	»	80,824	»
39) Vitale Antonio	»	78,208	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4636)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di primario di psichiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario - area funzionale: medicina - disciplina pschiatria);

un posto di primario di radiologia (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario - area funzionale: medicina - disciplina radiologia);

un posto di aiuto di psichiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina psichiatria);

un posto di assistente medico di laboratorio analisi (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente medico di radiologia (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina radiologa);

due posti di assistente medico di pediatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina pediatria);

un posto di assistente medico (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina medicina legale e delle assicurazioni sociali);

un posto di assistente medico (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base);

cinque posti di operatore professionale coordinatore - capo sala (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore);

trentadue posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia - ruolo: santario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale; operatore professionale collaboratore);

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria - posizione funzionale: operatore professionale di seconda categoria);

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);
un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);
quattro posti di assistente tecnico del servizio di igiene pubblica (ruolo: tecnico - profilo professionale: assistenti tecnici - posizione funzionale: assistente tecnico);
un posto di operatore tecnico servizio lavanderia;
un posto di operatore tecnico cuoco;
due posti di operatore tecnico macellaio;
sei posti di operatore tecnico servizio centralino;
un posto di operatore tecnico conduttore generatori a vapore (ruolo: tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico);
quarantasette posti di agente tecnico (ruolo: tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico);
un posto di collaboratore coordinatore (ruolo: amministrativo - profilo professionale: collaboratori amministrativi - posizione funzionale: collaboratore coordinatore);
un posto di collaboratore amministrativo (ruolo: amministrativo - profilo professionale: collaboratori amministrativi - posizione funzionale: collaboratore amministrativo);
cinque posti di assistente amministrativo (ruolo: amministrativo - profilo professionale: assistenti amministrativi posizione funzionale: assistente amministrativo);
nove posti di coadiutore amministrativo (ruolo: amministrativo - profilo professionale: coadiutori amministrativi - posizione funzionale: coadiutore amministrativo);
sette posti di commesso (ruolo: amministrativo - profilo professionale: commessi - posizione funzionale: commesso).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale dell'U.S.L. in Rivoli (Torino).

(4922)

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:
un posto di coadiutore sanitario «medicina del lavoro»;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero radiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero anestesia/rianimazione;
un posto di coadiutore sanitario organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di assistente medico ortopedia;
due posti di assistente medico recupero e riabilitazione funzionale motulesi e neurolesi;
un posto di assistente medico radiologia;
un posto di assistente medico medicina legale e delle assicurazioni;
due posti di assistente medico organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente capo servizi sanitari ausiliari;
tre posti di operatore professionale coordinatori «capo sala»;
undici posti di operatore professionale collaboratori «infermieri professionali»;
sette posti di operatore professionale collaboratore «tecnici di radiologia»;
due posti di operatore professionale collaboratori «logopedisti»;
un posto di operatore professionale collaboratore «ostetrica»;
quattro posti di operatore professionale collaboratore «terapista della riabilitazione»;
un posto di operatore tecnico capo servizio cucina mensa;
un posto di operatore tecnico elettricista;
un posto di operatore tecnico edile;
un posto di operatore tecnico lavanderia;
un posto di operatore tecnico servizi generali;
un posto di direttore amministrativo;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di colaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(4869)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:
un posto di primario ospedaliero nella disciplina di anatomia ed istologia patologica;
un posto di primario ospedaliero nella disciplina di medicina generale;
un posto di primario ospedaliero nella disciplina di oncologia;
un posto di primario ospedaliero nella disciplina recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
un posto di primario ospedaliero nella disciplina ortopedia e traumatologia;
settantadue posti di personale infermieristico nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore;
due posti di vigilatrice di infanzia nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore;
sei posti di tecnico di radiologia nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. concorsi della U.S.L. sito presso il padiglione Vigiola, località Valloria (Savona).

(4868)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale medici:
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

2) profilo professionale biologi:
un posto di biologo coadiutore;
due posti di biologo collaboratore.

B) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale operatori tecnici:
un posto di operatore tecnico di guardaroba;
un posto di operatore tecnico di lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Ferrara.

(4871)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **43.**

Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Ceva, via IV Novembre n. 10, di proprietà della Società Assistenza Giovani Operai - A.G.O. - S.a.s. di D. Realini e C., da destinare a sede di centro di formazione professionale, al prezzo di L. 185.000.000 (centottantacinquemilioni) oltre I.V.A.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'acquisto di tutti gli arredi di aula e delle attrezzature di laboratorio in esso contenuti, al prezzo complessivo di L. 15.000.000 (quindicimilioni) oltre I.V.A.

Art. 3.

All'onere di cui al precedente art. 1, valutato in L. 218.300.000 o.f.c., si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1985.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2, valutato in L. 17.700.000 o.f.c., si farà fronte con lo stanziamento del cap. 11500 del bilancio per l'esercizio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **44.**

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione del metano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo art. 2 e della pianificazione energetica regionale, promuove, al fine del riequilibrio socio-economico e territoriale, l'ampliamento della rete di trasporto e di distribuzione del metano.

Art. 2.

La giunta regionale, per la finalità del precedente art. 1, in conformità del Piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale, è autorizzata a stipulare con la S.p.a. SNAM apposite convenzioni per la realizzazione di specifici tronchi della rete di trasporto e distribuzione del metano con la erogazione di congrui contributi.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, da erogarsi in cinque rate annuali.

Per l'anno finanziario 1985 è autorizzata la spesa di lire 4.300.000.000.

Agli oneri di cui al precedente comma si provvede: quanto a L. 3.000.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di cassa, del fondo globale iscritto al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985; quanto a L. 1.300.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesima, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: « Contributi agli oneri di realizzazione di nuovi metanodotti realizzati nell'ambito della convenzione ENI/Regione Piemonte dell'8 marzo 1982 » e con la dotazione di L. 4.300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni finanziari 1986 e successivi si provvederà in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte

Torino, addì 23 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **45.**

Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modalità del sequestro. Processo verbale

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono al sequestro cautelare delle cose confiscabili quando vi è fondato motivo di temere che le cose stesse si alterino o si disperdano.

Il sequestro deve risultare da un motivato processo verbale, redatto dal pubblico ufficiale che lo esegue, nel quale sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Copia di tale processo verbale deve essere immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate e trasmessa all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Art. 2.

Trasporto e custodia cose sequestrate

Il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro provvede al trasporto delle cose sequestrate presso il proprio ufficio, ovvero presso gli altri uffici eventualmente individuati dall'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Le cose sequestrate sono custodite a cura del capo dell'ufficio di cui al precedente comma o di altro dipendente appositamente delegato.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo dello stesso ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificatamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, il quale deve confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

Le cose che non possono essere trasportate saranno affidate in custodia al proprietario o al detentore delle stesse.

Art. 3.

Registro delle cose sequestrate

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio, ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente articolo.

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 4.

Alienazione, distruzione e vendita delle cose sequestrate

Quando le cose sequestrate possono alterarsi, il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 2 ne informa immediatamente l'autorità competente ad irrogare la sanzione, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

In caso di vendita la somma ricavata prende il posto delle cose sequestrate ad ogni effetto giuridico e dovrà essere versata, pertanto, su libretto postale infruttifero intestato al soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro.

Art. 5.

Spese di custodia

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate e liquidate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro sulla base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la conservazione e la custodia delle cose.

Il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate, salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari eventualmente autorizzati, è effettuata dall'amministrazione di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale, uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero nel caso in cui l'obbligazione sia estinta per omessa notificazione della violazione o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme di cui ai commi precedenti devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

Art. 6.

Restituzione delle cose sequestrate

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 2.

Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 provvede a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può avere luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse, che dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento di liquidazione.

Art. 7.

Controversie circa il diritto alla restituzione

La restituzione delle cose sequestrate o delle somme di cui al secondo comma art. 4, è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto o ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario, colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.

Art. 8.

Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 6 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovuto dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 9.

Vendita e distruzione delle cose sequestrate o confiscate

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità competente ad irrogare la sanzione dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi secondo le modalità previste dalla stessa.

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate sono versate a favore dell'autorità che l'ha disposta.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge sopra citata ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 ha motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiede all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informa senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la sanzione, che se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano, la quale assumerà le opportune iniziative nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento.

Art. 10.

Deroga all'applicazione delle presenti norme

E' fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti statali o regionali.

Art. 11.

Revisione delle analisi. Istituti previsti

Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di lire 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione. Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le analisi di revisione sono eseguite:

dall'istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;

dall'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;

dall'istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;

dall'istituto sperimentale agronomico di Bari, sezione di Modena, e dall'istituto industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;

dall'istituto sperimentale per la zoologia di Firenze, sezione di Roma, per le analisi del miele;

dall'istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;

dall'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:

dal laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **46**.

Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, recante norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così modificato:

1) il primo comma è sostituito con il seguente: «La giunta regionale predispone un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali con l'eventuale individuazione di aree attrezzate, zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo art. 4, per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei piani territoriali»;

2) al quinto comma, le parole «primo e quarto comma», sono sostituite dalle parole «presente articolo»;

3) l'ultimo comma è abrogato.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è così sostituito:

«Nelle aree individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e classificate come parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate, secondo la classificazione di cui al successivo art. 4, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo art. 5 e comunque per non più di 5 anni dalla data di approvazione del piano medesimo, è fatto divieto di:

a) aprire cave;

b) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

c) esercitare l'attività venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

Nelle aree individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo art. 4, entro i limiti temporali di cui al comma precedente, si applicano i divieti di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma medesimo

e le relative sanzioni. Nelle aree medesime l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Sulle aree di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e nei limiti temporali di cui al primo comma, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:

1) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure sono previste dai piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati: l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno è sottoposto ad autorizzazione del presidente della giunta regionale, in presenza di particolari esigenze di tutela e per le porzioni di territorio individuate nel piano dei parchi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;

2) gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) l'attività edilizia, nei comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 13 della legge regionale medesima;

4) l'attività edilizia, nei comuni privi di strumento urbanistico, adottato ed approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 di tale legge.

La vigilanza è affidata al personale del Corpo forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così modificato:

1) sono abrogate le lettere *C*) e *D*);

2) è aggiunto il seguente comma:

« Nell'ambito dei parchi naturali e delle riserve naturali ed ai loro confini possono essere individuate:

1) aree attrezzate, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero, compatibilmente con le finalità di tutela del patrimonio naturalistico;

2) zone di preparco, istituite al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi e le riserve naturali e le aree circostanti;

3) zone di salvaguardia, istituite al fine di raccordare ed integrare paesaggisticamente e funzionalmente più aree sottoposte a tutela ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così sostituito:

« I parchi naturali, le riserve naturali, le aree attrezzate, le zone di preparco e le zone di salvaguardia sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) il tipo di classificazione, secondo le tipologie previste al precedente art. 4;

c) la durata della destinazione;

d) la gestione;

e) le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) le norme provvisorie relative all'edificabilità ed alla costruzione di strade, in attesa del piano dell'area di cui al successivo titolo II, norme immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici generali vigenti;

g) i finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così sostituito:

« Le leggi istitutive dei parchi naturali, delle riserve naturali, delle aree attrezzate, delle zone di preparco e delle zone di salvaguardia, fissano le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo, ove si verifichi un effettivo danno economico ai proprietari stessi.

Le leggi istitutive di cui al precedente art. 5 possono preordinare, per particolari motivi di tutela, l'espropriazione, l'acquisto o l'affitto di aree o di altri beni immobili ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è così sostituito:

« Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera *d*), ed alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 3) e 4), del precedente art. 3, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 1), dell'art. 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 2), dell'art. 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui al precedente art. 3, primo comma, lettere *a*), *b*), *d*) e di cui al terzo comma del medesimo articolo sub 1), 2), 3) e 4) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma precedente comporta:

1) nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, del precedente art. 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;

2) nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera *b*), primo comma, del precedente art. 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;

3) nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera *d*), primo comma, alla seconda parte del punto 1) ed ai punti 3) e 4), terzo comma, del precedente art. 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;

4) nel caso di violazione alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma, del precedente art. 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione ».

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, è abrogato.

Art. 8.

Il titolo del titolo II della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così modificato: « Formazione dei piani dell'area ».

Art. 9.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, sono abrogati e sostituiti dagli articoli 8, 9 e 10 di cui al presente articolo; l'art. 13 è abrogato.

La formulazione del nuovo art. 8, è la seguente: « Art. 8 (*Piani dell'area*). — Per ogni zona istituita in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata, e per le eventuali zone di preparco e di salvaguardia, la Regione redige, occorrendo, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano dell'area.

Il piano dell'area costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del piano territoriale ».

La formulazione del nuovo art. 9, è la seguente:

« Art. 9 (*Redazione ed approvazione dei piani dell'area*). — I piani dell'area di cui al precedente art. 8 sono predisposti ed adottati dalla giunta regionale, entro i termini previsti dalla legge istitutiva del parco naturale, della riserva naturale, dell'area attrezzata e delle eventuali zone di preparco e di salvaguardia.

I piani adottati sono trasmessi dalla giunta regionale agli enti territoriali e ai comitati comprensoriali interessati: la giunta regionale provvede inoltre a darne notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni naturalistiche economiche, culturali e sociali, nonché le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio per l'approvazione ».

La formulazione del nuovo art. 10, è la seguente:

« Art. 10 (*Durata ed efficacia dei piani dell'area*). — I piani dell'area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui al precedente art. 9.

Le indicazioni contenute nei piani dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del consiglio regionale di approvazione dei piani e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Dalla data di adozione dei piani dell'area si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei piani dell'area avviene nei termini e nei modi previsti all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **47**.

Norme relative alla estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del servizio sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il difensore civico della regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del servizio sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2.

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il difensore civico, di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario regionale e delle UU.SS.SS.LL.

Art. 3.

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del difensore civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.

Le conclusioni ed i rilievi del difensore civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'assessorato regionale alla sanità, all'assemblea ed al comitato di gestione della competente U.S.S.L.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1985

VIGLIONE

(3101)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1985, n. **44**.

Modifica alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57: « Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. All'art. 1, primo comma, il terzo alinea della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 è abrogato e sostituito dal seguente:

« — invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quarta categoria e loro eventuali accompagnatori; ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *maggio* 1985, *prot. n.* 21502/6849).

(3473)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1985, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80: « ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO ».

Art. 1.

Integrazioni dell'art. 4 *della legge regionale* 20 *novembre* 1982, *n.* 80

Dopo l'ottavo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è inserito il seguente comma:

« Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, tutte le domande per le quali viene espresso parere ai sensi del precedente comma ».

Art. 2.

Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall'art. 5 della legge regionale 20 *novembre* 1982, *n.* 80

Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.

I prestiti integrativi previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto ente.

Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

Nell'art. 5, primo comma, lettera *d*), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole «... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ....) sono sostituite dalle parole «... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda ... ».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 6 *della legge regionale* 20 *novembre* 1982, *n.* 80

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l'alinea: «- per quanto attiene al punto *d*) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; ».

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l'ultimo alinea viene così modificato: «- per quanto attiene ai punti *a*), *d*), *f*), *i*), *l*) e *m*) la giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui ».

Nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il riferimento « all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 » è sostituito dal seguente: « all'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA E DI AGRITURISMO

Art. 4.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 *giugno* 1983, *n.* 44: « *Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei consorzi di bonifica* ».

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Il concorso regionale può essere pari all'importo delle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati ».

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, verranno stabiliti le spese da considerare ai fini della concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 24 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, nonché i criteri per la determinazione dei limiti di sopportabilità economica da parte dei competenti organi dei consorzi di bonifica.

La rendicontazione da parte dei consorzi di bonifica delle sovvenzioni agli stessi concesse a titolo di partecipazione alle spese in base al richiamato art. 24 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, avverrà mediante presentazione dei conti consuntivi approvati secondo il disposto dell'art. 20 della citata legge regionale, nonché di apposita relazione, vistata dal collegio dei revisori dei conti, che specifichi l'impiego della sovvenzione ottenuta.

Art. 5.

Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria

Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché — secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole — tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l'attività agricola.

Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 *aprile* 1983, *n.* 33: « *Interventi a favore dell'agriturismo* ».

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli, la qualifica di operatore agrituristico sarà certificata dal direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.

Il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede altresì — fino alla costituzione della commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli — alla formazione e tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici previsto dal primo comma del presente articolo ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO

Art. 7.

Interpretazione autentica dell'art. 12 *della legge regionale* 23 *luglio* 1984, *n.* 30

In via di interpretazione autentica, l'acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l'attività, di cui all'art. 12, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, deve intendersi riferito anche all'acquisizione degli stessi tramite atti procedurali concorsuali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26: «Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione».

Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui al precedente comma per l'attuazione di programmi presentati da consorzi di imprese commerciali, singoli o associati e da società cooperative e loro consorzi, concernenti la realizzazione — anche mediante acquisto, adattamento ed ampliamento di immobili preesistenti — di centri di raccolta e di distribuzione di prodotti agricoli, alimentari e di merci varie».

Nel primo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, l'inciso «, di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo», è sostituito dal seguente inciso «, di cui al secondo comma dell'art. 9 ed alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 10 citato,».

Art. 9.

Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: «Provvidenze a favore degli enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Nella legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, dopo l'art. 2 e prima dell'art. 3, è inserito il seguente articolo:

Art. 2-*bis*. — I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 possono essere concessi agli enti indicati al precedente art. 2 anche per l'attuazione di programmi comprendenti l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario».

Art. 10.

Modificazioni della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20: «Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20, è sostituito dal seguente comma:

«Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto dalla Federazione italiana sport invernali l'attestato di idoneità all'insegnamento dello sci o abbiano partecipato ai corsi di formazione svolti dalla suddetta Federazione ed ottengano l'attestato nella sessione d'esame immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge, sono direttamente ammessi a sostenere la sola prova teorica di cui al precedente art. 5».

Art. 11.

Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche

All'art. 1, primo comma, lettera «*d*», della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modifiche, dopo le parole «manutenzione di quella esistente» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché la posa in opera e la manutenzione di attrezzature idonee a consentire il percorrimento di "ferrate";».

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modifiche, la lettera «*b*» è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le imprese di cui alla lettera «*b*»: L. 3.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziario;».

All'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modifiche, dopo le parole «stabiliti dalla giunta regionale» sono aggiunte le seguenti parole: «e potrà essere annualmente rideterminata, a partire dall'anno 1986, con l'applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo.».

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21

L'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso del libretto di guida o aspirante guida rilasciato dall'A.G.A.I. possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al precedente art. 6 purché presentino domanda alla direzione regionale del turismo entro il 31 dicembre 1986.».

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E DEI SERVIZI SOCIALI

Capo I

INTERVENTI DETERMINATI DAL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 13.

Interventi di cui al titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68: «Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche».

In deroga al termine indicato al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatisi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del presidente della giunta regionale numeri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell'8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine indicato al primo comma dell'art 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con decreto del presidente della giunta regionale n. 0686 del 22 dicembre 1983 e decreto del presidente della giunta regionale n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Interpretazione autentica dell'art. 15, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

In via di interpretazione autentica la dizione «edifici di civile abitazione» di cui alla lettera *c*) dell'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, vaintesa nell'accezione di unità abitativa.

Art. 15.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Le richieste di benefici contemplati al precedente art. 13 dovranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data della pubblicazione. del decreto del presidente della giunta regionale, di cui al precedente art. 14, scondo e terzo comma e dovranno essere corredate da una perizia del danno resa da un tecnico abilitato».

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, nel testo sostituito con il precedente comma, si applica soltanto alle richieste dei benefici da presentarsi in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del presidente della giunta regionale pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è integrato come segue: «, salvo che ciò non sia possibile per impedimento di uno o più comproprietari. In tal caso per l'ammissibilità della domanda è sufficiente che i comproprietari non impediti sottoscrivano l'istanza e le dichiarazioni previste dal presente articolo, menzionando negli atti i nominativi dei comproprietari impediti.».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è aggiunto il seguente:

«La domanda può essere sottoscritta solamente dall'amministrazione limitatamente ai fini della concessione dei benefici per i danni subiti dalle parti comuni di un edificio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante lo *status* di amministratore del condominio.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 17
della legge regionale 28 *agosto* 1982, *n.* 68

Dopo il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il seguente:

«Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 16, l'erogazione viene disposta a favore dello stesso amministratore.».

Art. 17.

Norma interpretativa dell'art. 10 *della legge regionale* 3 *settembre* 1984, *n.* 48: «*Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del* 10-11 *settembre* 1983».

La disposizione di cui all'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, si intende applicabile alle domande, afferenti a qualsiasi evento calamitoso, con le quali si invocano le provvidenze previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e dalla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 18.

Norma rettificativa dell'art. 11 *della legge regionale* 3 *settembre* 1984, *n.* 48: «*Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del* 10-11 *settembre* 1983».

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, il riferimento «dall'art. 1, primo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590» è sostituito dal seguente «dall'art. 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 19.

Modificazioni delle leggi regionali
29 *dicembre* 1976, *n.* 68, *e* 2 *agosto* 1982, *n.* 49

L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare, anche avvalendosi di enti pubblici o privati o di singoli professionisti, studi per l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie contemplate dalla presente legge, nonché progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime.».

Sono abrogati gli articoli 2 e 2-*bis* della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.

Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Determinazione definitiva contributi

Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo «una tantum» concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell'ente pubblico beneficiario attesti l'irreperibilità della documentazione medesima.

Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo «una tantum» come determinato al precedente comma.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 4 *maggio* 1978, *n.* 33

Alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;».

Art. 22.

Interpretazione autentica dell'art. 4
della legge regionale 26 *luglio* 1976, *n.* 34

In via di interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell'amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall'approvazione e finanziamento dei progetti stessi.

Art. 23.

Modificazioni alla legge regionale 24 *luglio* 1982, *n.* 45

L'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - *Erogazione del finanziamento in annualità.* — Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle specifiche leggi d'intervento, l'erogazione dei contributi in annualità a favore di soggetti pubblici o privati è effettuata a favore dei soggetti beneficiari dietro presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori. L'anzidetta erogazione può avvenire per conto degli stessi anche a favore degli istituti mutuanti con le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del contributo.

Allorquando ricorrono i presupposti per l'erogazione della prima annualità del contributo pluriennale, l'organo regionale competente è autorizzato a disporre il pagamento, mediante ruolo di spesa fissa, di un numero di annualità non superiore alla metà di quelle stabilite con il provvedimento di concessione del contributo. Il pagamento delle successive annualità nonché le variazioni ai suddetti ruoli e gli eventuali conguagli saranno disposti in sede di determinazione definitiva del contributo pluriennale da parte del direttore regionale competente.

In tutti quei casi in cui risulti essere già stato disposto, mediante mandato, il pagamento di una o più annualità del contributo pluriennale, l'organo regionale è autorizzato a disporre il pagamento delle ulteriori annualità con le procedure di cui al precedente comma.».

Art. 24.

Modificazioni della legge regionale 23 *agosto* 1984, *n.* 39: «*Finanziamento al consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale*».

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente comma:

«L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell'aeroporto regionale, nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili, individuati preventivamente in un programma soggetto all'approvazione della giunta regionale.».

Art. 25.

Integrazioni della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66: « Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna ».

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, come integrato dall'art. 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è inserito il seguente terzo comma:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare ai soggetti di cui al comma precedente gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico-geotecniche, di analisi chimico-fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di contabilità ecologica e di ripristino ambientale nel caso di interventi di maggior rilievo. ».

Art. 26.

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».

Il limite di lire quaranta milioni previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, elevato successivamente a lire sessanta milioni dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 60, è soppresso.

Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nei commi precedenti, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo.

Ai fini della concessione del contributo ai soggetti di cui al precedente terzo comma, a dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale, è sufficiente la dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante dell'ente beneficiario. ».

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, alla lettera *c*), il limite del 30% dei costi è elevato al 40%.

Nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo le parole « dal progetto di massima » sono inserite le parole « ovvero, per la concessione di contributi di cui al quarto comma del precedente art. 5, dal progetto esecutivo delle opere ».

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« Il termine di cui al primo comma non si estende alle domande di concessione dei contributi per opere di cui al quarto comma del precedente art. 5. ».

Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« Il parere della commissione consultiva per lo sport di cui al precedente primo comma non viene richiesto per gli interventi relativi alle domande di concessione dei contributi di cui al quarto comma del precedente art. 5. ».

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, l'inciso « , direttamente a favore dell'istituto mutuante, » è sostituito dal seguente: « , direttamente a favore del beneficiario, ».

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57, è inserito il seguente comma:

« La concessione dei contributi per l'esecuzione della spesa di ripristino o di ricostruzione di cui al quarto comma del precedente art. 5, ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti. ».

Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è inserito il seguente comma:

« L'erogazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di ripristino o di ricostruzione di cui al quarto comma del precedente art. 5 ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti. ».

Nel primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo le parole « entro il termine stabilito dal precedente art. 8. », è aggiunto il periodo: « Tale termine non si applica alle domande per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili danneggiate o distrutte a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo. ».

Dopo il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« Il parere della commissione consultiva per lo sport di cui al precedente terzo comma non viene richiesto per gli interventi relativi alle domande per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili danneggiate o distrutte a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo. ».

Art. 27.

Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 80

All'art. 2, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1983, n. 80, la parola « contributi » è sostituita dalla parola « finanziamenti ».

Di conseguenza ogni menzione del termine predetto contenuta nei successivi commi dell'art. 2 e nei seguenti articoli della legge s'intende riferita al « finanziamento ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 28.

Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica legge regionale 1° settembre 1982, n. 75

Dopo il terzo comma dell'art. 107 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

« La quota del fondo sociale, che sia rimasta inutilizzata per qualsiasi causa, può essere impiegata per forme analoghe di assistenza ai conduttori meno abbienti di alloggi gestiti dagli I.A.C.P.

L'amministrazione regionale assegna i finanziamenti necessari agli I.A.C.P., i quali provvedono all'individuazione dei beneficiari e alle erogazioni dei contributi. ».

In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell'art. 126 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l'entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.

I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 1976

Art. 29.

Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63: « Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche ».

L'art. 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:

al primo comma, numero 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in

capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del sindaco del comune di residenza dell'aspirante; »;

sono aggiunti, alla fine dell'articolo medesimo, i seguenti commi:

« In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e loro familiari conviventi, concorrono all'assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.

A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l'Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall'inadempimento contrattuale.

All'assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell'applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. ».

Art. 30.

Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 7 *gennaio* 1985, *n.* 3

In via di interpretazione autentica delle disposizioni ordinate sotto il titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il controllo sull'osservanza delle norme sismiche per le opere assistite dalle provvidenze previste dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni anteriori.

Art. 31.

Interpretazione autentica dell'art. 75 *della legge regionale* 23 *dicembre* 1977, *n.* 63

In via di interpretazione autentica dell'art. 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all'esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 32.

Modificazioni della legge regionale 15 *gennaio* 1982, *n.* 8: « *Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale* 6 *settembre* 1974, *n.* 47, *e norme di attuazione dei titoli II e III della legge* 10 *aprile* 1981, *n.* 151 ».

Nel sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, dopo le parole: « L'erogazione dei contributi alle singole aziende viene effettuata » sono soppresse le parole: « attraverso i consorzi di bacino di traffico ».

Alla fine del nono comma dell'art. 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: « ; l'ammontare complessivo dei contributi alle singole aziende e comunicato annualmente ai consorzi di bacino di traffico. ».

Art. 33.

Integrazione dell'art. 4 *della legge regionale* 7 *gennaio* 1985, *n.* 4

All'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è aggiunto il seguente sesto comma:

« I contributi di cui al precedente primo comma sono estesi alle imprese armatoriali, aventi sede nel territorio regionale, limitatamente all'acquisto di contenitori. ».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, ATTIVITÀ CULTURALI E BENI AMBIENTALI

Art. 34.

Modificazioni della legge regionale 16 *novembre* 1982, *n.* 76: « *Ordinamento della formazione professionale* »

Nell'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, le parole « tra il 1° ottobre ed il 30 settembre » sono sostituite dalle parole « tra il 1° settembre ed il 31 agosto ».

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è sostituito dal seguente comma:

« L'erogazione dei contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9 viene corrisposta fino alla misura dell'80 %, per i corsi di prima qualificazione ad avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attività formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell'ente gestore. ».

Art. 35.

Integrazione dell'art. 52 *della legge regionale* 16 *novembre* 1982, *n.* 76

Dopo il primo comma dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è inserito il seguente nuovo comma:

« La direzione generale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali è autorizzata ad impartire le necessarie disposizioni alle quali gli enti gestori dei corsi, compresi nel piano di cui all'art. 8 della presente legge, o degli altri interventi di carattere speciale, sono tenuti ad attenersi per consentire la rendicontazione agli organi delle Comunità europee nei termini e con le modalità fissate dalle Comunità medesime ».

Art. 36.

Integrazione della legge regionale 3 *marzo* 1977, *n.* 11: « *Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli* 25, 30 *e* 45 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *maggio* 1974, *n.* 416, *operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole* ».

Dopo l'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, viene aggiunto il seguente articolo:

« Art. 6-*bis*. — L'amministrazione regionale provvederà, inoltre, in attuazione del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ad integrare il fondo di dotazione di cui al primo comma di detta legge erogando appositi contributi annui a favore della Sovrintendenza scolastica per la regione Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 37.

Iniziative espositive del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 *luglio* 1971, *n.* 27.

Per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale può avvalersi del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.

A tal fine l'amministrazione regionale può sostenere spese dirette — come previsto dall'art. 21, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 — in collaborazione con le strutture tecniche ed organizzative del centro predetto.

Alle spese derivanti dall'attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall'art. 12-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come integrata dall'art. 41 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.

Le attrezzature realizzate per l'allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il centro suddetto.

Art. 38.

Modificazioni dell'art. 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, riguardante interventi per lo sviluppo della Cineteca regionale

Il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è così sostituito:

« Per il conseguimento delle finalità enunciate dell'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico-audiovisivo di interesse storico, documentaristico e didattico di interesse regionale, nonché di attivare il circuito regionale in collaborazione con enti pubblici e privati, l'amministrazione regionale e autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, il noleggio, la riproduzione, la conservazione, il restauro, la trasformazione su nastro magnetico e la diffusione di materiale filmico, per l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché per l'acquisto di libri, riviste e documentazione varia di storia e cultura cinematografica. ».

Art. 39.

Modificazioni della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 in materia di tutela del patrimonio speleologico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente comma:

« Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma di attività, dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonché dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti. ».

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

« Del comitato fanno parte:

l'assessore al bilancio ed alla programmazione o, in sua vece, il direttore regionale del bilancio e della programmazione, in qualità di presidente;

un rappresentante per ciascuno dei gruppi speleologici delle rispettive province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone scelti dagli stessi gruppi interessati;

un rappresentante designato dalla facoltà di scienze dell'Università di Trieste;

il curatore del catasto regionale grotte;

un funzionario della direzione regionale del bilancio e della programmazione;

un altro funzionario della stessa direzione fungerà da segretario. ».

In deroga al termine previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, modificato dal primo comma del presente articolo, le domande per la concessione dei benefici ivi previsti, afferenti all'anno 1985, devono pervenire alla direzione regionale del bilancio e della programmazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Norma interpretativa degli articoli 3 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11: « Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale ».

In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 3 nonché le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 della lege regionale 24 gennaio 1983, n. 11, devono intendersi nel senso che, qualora l'area compresa nel parco naturale ricada nell'ambito della circoscrizione territoriale di più comuni, il piano di conservazione e sviluppo relativo al parco medesimo ovvero alla parte di esso individuata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge stessa, può in alternativa all'adozione consortile, essere adottato dai singoli comuni interessati.

TITOLO III

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 41.

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1985 la durata dell'ufficio di segreteria alle dipendenze della presidenza della giunta regionale, istituito con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

Art. 42.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, in materia di esercizio di funzioni delegate da parte degli enti locali.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, sono prorogate sino al 31 dicembre 1987.

Art. 43.

Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47: « Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero ».

L'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:

quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all'organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;

quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui all'art. 1;

onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti. ».

Art. 44.

Proroga del termine di cui all'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Il termine di cui al sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è riaperto, ai fini dell'attuazione delle procedure di cui ai commi quarto e seguenti dell'art. 8 della citata legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, fino alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 45.

Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione. Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Il limite di spesa previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.

Il limite di spesa di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è elevato a lire cinque milioni.

TITOLO IV

NORME A CARATTERE FINANZIARIO

Art. 46.

Modificazioni dell'art. 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

La denominazione ed il primo comma dell'art. 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, vengono così sostituiti:

« Art. 67. — *Finanziamento straordinario al comune di Arta Terme.* — In relazione alle particolari esigenze di valorizzazione turistica del territorio comunale, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Arta Terme un finanziamento straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1985, da utilizzare per le finalità istituzionali del comune medesimo. ».

Art. 47.

Contributo straordinario a favore del comune di Bagnaria Arsa per l'attuazione dell'art. 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Bagnaria Arsa un contributo straordinario, fino alla concorrenza dell'importo di L. 260.000.000, per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso

e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.

Art. 48.

Finanziamento straordinario a favore dello I.A.C.P. di Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo I.A.C.P. di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell'istituto.

La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell'istituto, corredata da una relazione — approvata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 32 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 — che evidenzi, per ogni intervento costruttivo, i superi di spesa non coperti da contributo regionale o statale.

Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l'indicazione del supero di spesa previsto.

Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo I.A.C.P. dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.

Art. 49.

Intervento straordinario a favore delle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia

L'amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo *una tantum* alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.

Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella Regione.

A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all'amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 34 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres., come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.

Art. 50.

Modificazioni dell'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, riguardante incentivi alle imprese artigiane

Il contributo straordinario concesso all'E.S.A. con l'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall'E.S.A. medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 51.

Gli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente art. 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente art. 11, la denominazione del cap. 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene integrata con la locuzione: «, nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature.».

In relazione al disposto di cui al precedente art. 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: «completamento di municipi,» la locuzione: «... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali...».

In relazione al disposto di cui al precedente art. 24, la denominazione del cap. 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell'aeroporto regionale, nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili».

Gli oneri previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente art. 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dal quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente art. 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: «attrezzature sportive fisse e mobili,» la locuzione: «per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti,», ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 27, la denominazione del cap. 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene modificata sostituendo la parola «contributi» con la parola «finanziamenti».

Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 107 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente art. 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione «ai comuni» la locuzione «o agli I.A.C.P.».

Gli oneri previsti dal sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente art. 33, fanno carico al cap. 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: «... e dalle imprese armatoriali per l'acquisto di contenitori.».

Gli oneri previsti dall'art. 6-*bis* della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al cap. 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dal precedente art. 37 fanno carico al cap. 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente art. 38, fanno carico al cap. 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente art. 43, fanno carico al cap. 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 46, la denominazione del cap. 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento straordinario al comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali».

Art. 52.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma del precedente art. 19, è autorizzata la spesa complessiva di

lire 2.764 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.164 milioni per l'anno 1985, lire 1.300 milioni per l'anno 1986 e lire 300 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - direzione regionale dei lavori pubblici - categoria IX, il cap. 6322 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l'anno 1985, di lire 1.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 300 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:

per lire 764 milioni (164 milioni relativi all'anno 1985, 300 milioni relativi all'anno 1986 e 300 milioni relativi all'anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal cap. 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985;

per lire 1.000 milioni, relative all'anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal cap. 6995 del precitato stato di previsione;

per lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87;

per le restanti lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Sul precitato cap. 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:

per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985;

per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 6995 del medesimo stato di previsione.

Art. 53.

Per le finalità previste dal precedente art. 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI, il capitolo 8601 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l'anno 1985.

Per le finalità previste dal precedente art. 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - servizio della caccia e della pesca - categoria IV, il cap. 603 con la denominazione: « Contributi *una tantum* alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne » e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

All'onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Art. 54.

Per le finalità previste dal precedente art. 48 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - direzione regionale dei lavori pubblici - categoria XI, il cap. 6463 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal cap. 6531 del precitato stato di previsione.

Art. 55.

Il termine di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative verranno ridotte di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L'onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte — in relazione al disposto di cui al precedente primo comma — mediante storno di pari importo dal cap. 6398 del precitato stato di previsione.

Art. 56.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 giugno 1985

BIASUTTI

(3822)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221